

Trasmessa via PEC

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**  
Settore Territorio e  
Programmazione Strategica  
Servizio Ambiente e tutela Venatoria  
Via Umberto I n.13,  
73100 - Lecce  
ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. **ARPA Puglia**  
Direzione Scientifica  
SEDE

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Art. 27 bis. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) inerente la costruzione ed esercizio di un impianto integrato denominato "Torre Pinta", di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola, sito in territorio del comune di Galatina (LE) e delle opere ed infrastrutture connesse, con potenza nominale pari a 6,0 MW. Proponente: GR VALUE DEVELOPMENT S.r.l. (P.IVA 10686610964) – Via Durini, 9 – Milano (MI).  
**Riscontro nota prot. 004\_22grvdvp\_PGL1**

1

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, considerato che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 76674 del 05/11/2020, è stata data dall'Autorità Competente comunicazione, prot. n° 39947/2020 del 05/11/2020 della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art 27-bis, comma 2, del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n° 47071 del 30/06/2021 è stato comunicato a questa Agenzia l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota protocollo n° 62093 del 13/09/2021, ARPA Puglia trasmetteva la valutazione tecnica finale sul progetto in oggetto;
- con nota protocollo n° 74550 del 29/10/2021, ARPA Puglia acquisiva riscontro del proponente in merito alla Valutazione tecnica finale;
- con nota prot. n° 76068 del 05/11/2021, ARPA Puglia forniva riscontro alle controdeduzioni fornite dal Proponente;
- con nota prot. n° 01124 del 07/01/2022, ARPA Puglia acquisiva ulteriore comunicazione del proponente a riscontro della Valutazione tecnica finale formulata e della risposta alle osservazioni presentate.

Gli elaborati riferibili al progetto sono stati reperiti dal portale della Provincia di Lecce all'indirizzo: [www.provincia.le.it/PAUR\\_GRVALUE](http://www.provincia.le.it/PAUR_GRVALUE).

Si è preso atto, in particolare, di quanto dichiarato dal proponente negli ulteriori elaborati, prot.753\_21grvdpv\_PGL1 e nell'elaborato prot.004\_22grvdpv\_PGL1.

*Avendo esaminato tutta la documentazione acquisita, si ribadisce quanto espresso con nota prot. n° 62093 del 13/09/2021, nello specifico, quanto evidenziato relativamente al calcolo dell'IPC che risulta corretto, visto quanto riportato nella D.D. 162/2014 (Capitolo 2 – Definizione dei criteri metodologici per l'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER) dove è espressamente indicato che “per gli impianti sottoposti a obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA, sono da considerare ricadenti nel dominio (AVA) gli impianti FER provvisti anche solo di titolo di compatibilità ambientale.”*

*L'impianto F/267/08 ricade dall'interno di tale definizione, pertanto questa Agenzia ritiene debba essere considerato nel calcolo degli impatti cumulativi.*

*Riguardo poi, al rispetto del secondo requisito, si osserva, quanto evidenziato nella valutazione tecnica già formulata:*

- **il criterio 2** (distanza da altri impianti > 2 Km)

*Come indicato in tabella 4, il criterio 2 non viene soddisfatto, in quanto l'impianto di progetto risulta distante meno di 2 km dagli altri impianti.*

Denominazione impianto	Distanza (metri)
F/267/08	1.000
F/CS/1800/33	1.200
F/CS/1800/34	1.300
F/97/08	1.300
F/268/08	1.400
F/CS/1800/21	1.600
F/CS/1800/20	1.700
F/CS/1800/2	1.800
F/CS/1800/1	1.900

**Tabella 4:** Impianti in prossimità dell'impianto di progetto.

*Tale criterio è supportato da quanto riportato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010 riportante “Integrazioni (alla D.D.G. 416 del 28/06/2010) alle linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione di energia fotovoltaica”, capitolo V, paragrafo 3, in cui è espressamente indicato che, per soddisfare il criterio 2, la distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati deve essere < 2 km.*

*Si evidenzia, inoltre, la circostanza rilevata dal proponente riguardo il criterio di analisi di tipo B, citato nella D.D. n° 162/2014, esso fa effettivamente riferimento alla valutazione di un impianto eolico, ma non è riferibile al criterio 2, citato nella D.D.G n° 11 del 11/01/2010, capitolo V, paragrafo 3, il quale fa specifico riferimento alla valutazione della relativa distanza tra impianti fotovoltaici.*

*Nella stessa delibera del D.D.G. sopra enunciata si specifica che il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2, o anche uno solo di essi determina il non rispetto delle Linee Guida.*

La scrivente Agenzia ritiene, nello specifico, di esplicitare ulteriormente, con maggiore chiarezza, i punti di contrasto che il progetto proposto presenta con i seguenti obiettivi del PPTR:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e identità dei diversi paesaggi della Puglia;
- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Alla luce di quanto sopra riportato, il progetto risulta in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10.


A titolo di ulteriore conferma e approvazione di quanto affermato, si rimanda alla sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, N. 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021.

Tanto detto, si conferma il parere espresso con i protocolli, n° 62093 del 13/09/2021 e n° 76068 del 05/11/2021 con valutazione tecnica negativa.

3

Distinti Saluti.

Il GdL  
Dott. Ing. Ettore Però  
Dott. ing. Riccardo Iennarelli  
Dott.ssa Sc. Amb. Greta Lezzi



Il Direttore del DAP  
(Dott. Ing. Roberto Bucci)